

TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO – RG. 136/2016

**RICORSO EX 700 C.P.C. CON RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA
ALTERA PARTE ED ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI
EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

PER: La Sig.ra **COTTONE MARIA** nata a Catania l'1/11/1970 e residente in Adrano (CT) Via Pietro Nenni n. 39 (Cod. Fisc.: CTTMRA70S41C351B) e le Dottoresse **FALLICA CETTINA** nata a Paternò (CT) il 21/07/1970 e residente in Belpasso (CT) Via Savoia n. 10 (Cod. Fisc.: FLLCTN70L61G371A), **RUNDO FIORENZA ANTONELLA CATIUSCIA** nata a Troina (EN) il 27/10/1966 e residente in Milano Via Rovigo n. 5 (Cod. Fisc.: RNDFNZ66R67L448R) tutte elettivamente domiciliate in Catania Via Cavaliere n. 3/c presso lo studio dell'Avv. Filippo Prizzi (Fax 095 2162984 – pec.:filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) che le rappresenta e difende per procura cartacea apposta in calce al ricorso introduttivo e trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante pro – tempore con sede in Palermo, Via Fattori n. 60 e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro – tempore con sede in Catania, Via P. Mascagni n. 52
E NEI CONFRONTI: di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nella classe di concorso EEEE (scuola primaria) ed A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) valide per gli anni scolastici 2014/2017.



IN FATTO

Le istanti proponevano il ricorso introduttivo del giudizio rubricato al numero 136/2016 R.G. di codesta On.le Sezione Lavoro del Tribunale di Catania.

Tuttavia, la prima udienza non potrà essere celebrata prima del 4/05/2018, onde il diritto delle ricorrenti rischia di essere compromesso e pregiudicato nelle more del giudizio di merito

IN DIRITTO

I) RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA, EVENTUALMENTE ANCHE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE AI SENSI DELL'ART. 669 SEXIES II COMMA C.P.C.

A) *Fumus boni juris*

Come già ampiamente dimostrato nel ricorso introduttivo, il depennamento delle istanti dalla graduatoria ad esaurimento è illegittimo (cfr Consiglio di Stato Sent. 3658/2014).

Ne consegue che le istanti hanno pienamente diritto ad essere reinserite nella graduatoria ad esaurimento per la provincia di Catania con il punteggio attribuito fino al momento dell'illegittimo depennamento.

B) *Periculum in mora*

Sotto il profilo del periculum in mora si deduce che il pregiudizio grave ed irreparabile suscettibile di tutela immediata sussiste poichè la mancata inclusione delle ricorrenti nelle anzidette graduatorie precluderebbe per sempre la possibilità di essere inserite nei ruoli dell'amministrazione scolastica e di assumere servizio quali docenti a tempo indeterminato.

Infatti, l'art. 1, comma 109 della legge 13/7/2015 n. 107 prevede che il personale docente da assumere a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione



Scolastica debba essere individuato solo attraverso lo **scorrimento integrale delle graduatorie permanenti** e attraverso futuri concorsi pubblici.

Con il piano straordinario di assunzioni previsto dalla detta legge 107/2015 **le graduatorie ad esaurimento sono quasi esaurite** ed è quasi certo che **cesseranno di avere efficacia nell'anno scolastico 2016/2017 e, cioè a partire dall'1 Settembre 2016 allorquando saranno assunti a tempo indeterminato tutti gli altri docenti inclusi nelle stesse.**

Infatti, l'art. 1 comma 96 lettera b della citata legge 107/2015 prevede espressamente che **le graduatorie permanenti perdano efficacia una volta esaurite.**

Le ricorrenti già a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nell'anno scolastico 2015/2016 e non potranno beneficiare neanche di incarichi e/o supplenze ma **se non verranno reinserite anche con riserva all'interno delle graduatorie ad esaurimento perderanno per sempre la possibilità di essere assunte a tempo indeterminato!**

Invero, la lesione del diritto al lavoro non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico 2016/2017 le cui procedure dirette all'individuazione del personale da assumere si concluderanno prima della fine del mese di agosto 2016, e dunque prima della possibile conclusione del giudizio ordinario.

Inoltre si profila come attualissimo l'interesse delle ricorrenti ad ottenere la reclamata iscrizione nelle graduatorie indicate in via d'urgenza poiché, non solo è illegittimo il loro depennamento, ma soprattutto **perché il mancato reinserimento**



comporterebbe per le medesime la perdita della possibilità di ottenere anche incarichi di docenza con tutto ciò che ne consegue anche in termini di punteggi ed avanzamenti nelle rispettive graduatorie.

Le ricorrenti, in definitiva, sotto il profilo del periculum in mora ritengono di aver dimostrato la sussistenza di un concreto ed effettivo pregiudizio che deriverebbe dal tempo fisiologicamente necessario per lo svolgimento di un giudizio di merito.

Difatti, per opinione consolidata circa l'accoglimento della tutela cautelare nel processo del lavoro l'orientamento prevalente è quello secondo cui *“devono ritenersi suscettibili di tutela ex art. 700 c.p.c. non solo i beni personalissimi della vita e della salute, ma anche tutti quelli che costituiscono l'oggetto dei beni personalissimi dell'uomo come singolo; nell'ambito del processo del lavoro, rientra senz'altro, la tutela della esecuzione della prestazione lavorativa, che non assicura soltanto l'adempimento di una obbligazione, ma anche l'esercizio di un diritto che assicura al prestatore d'opera professionale la possibilità di realizzare ed arricchire la propria personalità; così pure il diritto alla retribuzione qualora sia necessario a condurre una esistenza libera e dignitosa nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost.”* (cfr Tribunale di Velletri, sez. lavoro, ord. 17 dicembre 2009).

Al contempo un pronuncia di merito postuma determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

In altri termini, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere il giudizio nella fase di decisione nel merito re adhuc integra consentendo alle ricorrenti di partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo e, al contempo,



scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie perennemente sub iudice.

C) Richiesta di decreto cautelare inaudita altera parte

Consapevoli che il carico di lavoro potrebbe impedire non solo la pronuncia cautelare ma anche la trattazione della stessa prima del mese di Giugno 2016, si chiede ai sensi dell'art. 669 sexies 2° comma c.p.c. l'accoglimento della presente istanza anche con decreto cautelare emesso inaudita altera parte.

Infatti, nel mese di Giugno 2016 l'Amministrazione Scolastica inizierà il procedimento volto ad individuare i docenti da assumere a tempo indeterminato con decorrenza 1 Settembre 2016 e verosimilmente provvederà ad esaurire le graduatorie ad esaurimento.

Una pronuncia successiva a tale data, pertanto, vanificherebbe il diritto delle istanti che vedrebbero svanire la possibilità di essere assunte, seppur con riserva, poiché subito dopo le graduatorie cesseranno di avere efficacia.

Sul punto piace richiamare numerossimi precedenti giurisprudenziali che in casi analoghi hanno concesso con decreto inaudita altera parte il reinserimento nella Graduatoria ad Esaurimento (cfr ex multis Decreto Tribunale di Cremona ns produzione).

II) ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso introduttivo, il successivo decreto di fissazione di udienza, la presente domanda cautelare ed il successivo decreto dovrebbero essere notificati ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad



esaurimento della Provincia di Catania, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Rilevato che:

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'**elevatissimo numero dei destinatari** e per **la difficoltà di identificarli tutti**,
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che **“Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell’art. 52, comma 2, c.p.a.** (*“Termini e forme speciali di notificazione”*), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”*;
- l’art. **151 c.p.c.**, dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;
- anche i Tribunali Ordinari, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame hanno autorizzato tale forma di notificazione (cfr ex multis decreti dei Tribunali di Trapani, di Messina, di Trani e di Vercelli ns produzione)
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice



Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzi la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., autorizzando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catania, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 – attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del testo del ricorso, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, del presente ricorso cautelare e del successivo decreto.

Ciò premesso e ritenuto,

PIACCIA

All'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso cautelare ed eventualmente anche con decreto emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art 669 sexies II comma c.p.c.:

- Ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante pro – tempore ed all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro – tempore di reinserire la Sig.ra Cottone Maria nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di



concorso EEEE (scuola primaria) con 16 punti, la Dott.ssa Fallica Cettina nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) con 16 punti e la Dott.ssa Rundo Fiorenza Antonella Catuscia nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) con 15 punti.

Con osservanza.

Catania, li 22/01/2016

Avv. FILIPPO PRIZZI

